

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia Via Marconi, 37 - Cap 27020 - Tel. 0382-482003/482230 - Fax 0382-482303

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/04/2007 del 24/04/2007.....

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27/09/2007

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15/07/2011

INDICE

TI	OL	O	I - DISPOSIZIONI E DEFINIZIONI GENERALI				
Art.	1	-	Oggetto del regolamento.	Pag.	3		
Art.	2	-	Finalità del regolamento.	Pag.	3		
Art.	3	-	Definizione delle entrate.	Pag.	3		
TIT	ΓOL	O	II - ALIQUOTE E TARIFFE - REGOLAMENTI - AGEV	OLAZI(ONI		
Art.	4	-	Determinazione delle aliquote, tariffe e prezzi.	Pag.	3		
Art.	5	-	Regolamenti delle singole entrate.	Pag.	4		
Art.	6	-	Agevolazioni - Riduzioni - Detrazioni - Esenzioni - Esclusioni.	Pag.	4		
TIT	OL	O	III - GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRA	TE			
Art.	7	-	Forme di gestione delle entrate.	Pag.	5		
Art.	8	-	Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali.	Pag.	5		
Art.	9	-	Soggetti responsabili delle entrate non tributarie.	Pag.	6		
Art.	10	-	Dichiarazioni tributarie.	Pag.	6		
Art.	11	-	Attività di verifica e controllo delle entrate.	Pag.	6		
Art.	12	-	Rapporti con i cittadini.	Pag.	7		
Art.	13	-	Diritto di interpello.	Pag.	7		
Art.	14	-	Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate				
			tributarie e patrimoniali.	Pag.	8		
			Sanzioni.	Pag.	9		
Art.	16	-	Interessi.	Pag.	9		
Art.	17	-	Compensazione applicabile ai tributi comunali.	Pag.	9		
TITOLO IV - AUTOTUTELA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO							
Art.	18	-	Autotutela.	Pag.	10		
Art.	19	-	Contenzioso tributario.	Pag.	10		
TITOLO V - RISCOSSIONE - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO							
	20		RIMBORSI - LIMITI DI ESENZIONE	ъ	1.1		
			Riscossione.	Pag.	11		
			Sospensione o differimento del versamento.	Pag.	11		
Art.	22	-	Dilazione delle somme dovute per attività di liquidazione e/o di accertamento.	Dog	12		
Λ 111	22		Rimborsi.	Pag. Pag.	13		
				i ag.	13		
AII.	<i>2</i> 4	-	Importi minimi per le attività di accertamento, di rimborso e di versamento delle entrate tributarie.	Dog	14		
			e di versamento dene entrate tributarie.	Pag.	14		
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI							
			Rinvio.	Pag.	15		
			Incompatibilità.	Pag.	15		
Art.	27	-	Entrata in vigore.	Pag.	15		

TITOLO I

DISPOSIZIONI E DEFINIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., il presente regolamento disciplina in via generale le entrate proprie, sia di natura tributaria sia di natura patrimoniale, del Comune di Travacò Siccomario, con esclusione dei trasferimenti e contributi statali, regionali, provinciali, nonché quelli provenienti da organismi comunitari o internazionali e da altri enti del settore pubblico.

Il regolamento detta norme relative alle procedure ed alle modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e delle tariffe, delle agevolazioni ed esenzioni, della riscossione, dell'accertamento, del sistema sanzionatorio, dei rimborsi ed del contenzioso.

Non sono oggetto di disciplina del presente regolamento, l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, e dell'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi, in questi casi, le disposizioni legislative vigenti.

Restano salve le norme di carattere specifico o speciale, contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del Regolamento comunale di Contabilità, ove non in contrasto con le disposizioni di legge, attuali o successive, e con gli articoli del presente Regolamento.

Art. 2

(Finalità del regolamento)

Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa e nel rispetto dei rapporti di collaborazione e delle esigenze di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti/utenti.

Art. 3

(Definizione delle entrate)

Per entrate tributarie si intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente paragrafo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

TITOLO II

ALIQUOTE E TARIFFE - REGOLAMENTI - AGEVOLAZIONI

Art. 4

(Determinazione delle aliquote, tariffe e prezzi)

Il Comune determina, mediante le deliberazioni dell'organo competente ed entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario di riferimento, le aliquote, le tariffe ed i prezzi delle proprie entrate nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al primo paragrafo del presente articolo, s'intendono prorogate nell'anno di riferimento le aliquote, le tariffe ed i prezzi vigenti.

In particolare, per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta comunale, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi e tenuto conto dei criteri di indicazione della situazione economica familiare.

Qualora le aliquote, le tariffe o i prezzi vengano adottati o modificati successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione da parte dell'Ente, ma comunque entro il termine, differito da norme statali, per l'approvazione dei Bilanci di Previsione, esse sono valide dal 1° gennaio dell'anno di riferimento purché gli atti deliberativi siano comunque approvati, unitamente (e/o in allegato) ad eventuali e conseguenti variazioni del Bilancio di Previsione, in una seduta del Consiglio Comunale convocata entro il termine stabilito per l'approvazione dei Bilanci di Previsione relativi all'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 5

(Regolamenti delle singole entrate)

I regolamenti che disciplinano in modo specifico le singole entrate proprie dell'Ente, tributarie e patrimoniali, sono approvati, integrati o modificati, con atto deliberativo dell'organo consiliare entro il termine previsto dalle leggi statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario di riferimento. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e non da quello successivo.

Qualora i regolamenti vengano adottati o modificati successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione da parte dell'Ente, ma comunque entro il termine, differito da norme statali, per l'approvazione dei Bilanci di Previsione, essi sono validi dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, purché siano comunque adottate le eventuali e conseguenti variazioni del Bilancio di Previsione, in una seduta del Consiglio Comunale convocata entro il termine stabilito per l'approvazione dei Bilanci di Previsione relativi all'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 6

(Agevolazioni - Riduzioni - Detrazioni - Esenzioni - Esclusioni)

Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, attraverso l'organo consiliare, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, individua i criteri per le agevolazioni, le riduzioni, le detrazioni, le esenzioni e le esclusioni con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.

Nuove disposizioni in materia, stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione da parte dell'organo consiliare, se tale facoltà risultasse possibile dalla legge.

Le agevolazioni, le maggiori detrazioni, o le riduzioni, sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari con le prescrizioni, i termini e le modalità previste dai rispettivi regolamenti comunali che disciplinano le singole entrate; tuttavia, se fosse consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO III

GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 7

(Forme di gestione delle entrate)

La gestione delle entrate comunali per le fasi di riscossione, liquidazione (ove prevista) ed accertamento, anche disgiuntamente tra loro, in base al disposto dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, è esercitata nelle seguenti forme:

- a. Gestione diretta in economia:
- b. Gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- c. Affidamento, mediante convenzione, ad aziende speciali di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- d. Affidamento, mediante convenzione, a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lettera e), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- e. Affidamento in concessione mediante procedura di gara agli Agenti della Riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, tra cui risulta iscritta di diritto la Società Riscossione S.p.A. in forza del art. 3, comma 6, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e s.m.i.;

Per quanto riguarda la forma di gestione prevista al punto e), si richiamano tutte le specifiche leggi in materia, con possibilità di proroga dei contratti o convenzioni o concessioni in essere tra Ente creditore e soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, fino alla data del 31 dicembre 2010 (salvo ulteriori disposizioni), così come previsto del art. 3, comma 25, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e s m i

Altre eventuali forme di gestione stabilite dalla legge statale, regionale o provinciale, anche successive alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono comunque immediatamente utilizzabili pur non essendo elencate nei paragrafi precedenti.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dall'organo consigliare, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, salvo i casi previsti al precedente punto e) per i quali è previsto un atto dell'organo esecutivo.

La scelta della forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, , efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 8

(Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali)

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare, il funzionario responsabile:

- a. cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denuncie, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni tributarie;
- b. appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
- c. sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- d. cura il contenzioso tributario;
- e. dispone i rimborsi;
- f. gestisce la procedura di interpello;
- g. in caso di gestione dei tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario, o con altra società terza affidataria (come previsto dal precedente articolo 7 del presente regolamento), nonché effettua il controllo della relativa gestione;
- h. esercita ogni altra attività, prevista dalle leggi o dai regolamenti, necessaria per l'applicazione del tributo;
- i. gestisce il procedimento di riscossione coattiva.

In caso di affidamento mediante convenzione a società per azioni (di cui alla lettera c) del precedente articolo 7) tutte le funzioni ed attività di gestione, comprese quelle di riscossione, liquidazione (ove prevista), accertamento, di tutte le entrate tributarie comunali faranno capo alla medesima società.

Il soggetto gestore svolgerà le proprie funzioni con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'Amministrazione comunale; lo stesso individuerà, secondo la propria organizzazione, il funzionario responsabile di ciascun tributo o altra entrata affidatagli in gestione.

Art. 9

(Soggetti responsabili delle entrate non tributarie)

Sono responsabili delle attività organizzativi e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i Funzionari dei settori ovvero, in mancanza, i Responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Risorse e Obiettivi o altro provvedimento amministrativo.

Art. 10

(Dichiarazioni tributarie)

Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione della dichiarazione medesima entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto, concretizza a tutti gli effetti il presupposto dell'Omessa Dichiarazione del contribuente, con le relative conseguenze di tipo sanzionatorio.

Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

Salvo espressa diversa disposizione di legge o regolamento, quanto espresso ai paragrafi precedenti è applicabile anche a denuncie e comunicazioni tributarie.

Art. 11

(Attività di verifica e controllo delle entrate)

È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.

A tal fine i responsabili di ciascuna entrata, o i soggetti gestori competenti, provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denuncie, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

In particolare il funzionario responsabile, o il soggetto gestore competente, deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

Il funzionario, o il soggetto gestore competente, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale (che può limitarli anche a specifici settori di intervento) in sede di approvazione del Piano Risorse e Obiettivi, ovvero con delibera successiva, nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta comunale può stabilire compensi incentivanti a favore dei dipendenti e degli uffici competenti.

Art. 12

(Rapporti con i cittadini)

I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 13

(Diritto di interpello)

Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.

A tal proposito, l'esercizio del diritto di interpello viene disciplinato dai successivi 12 commi:

- 1. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
- 2. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.

- 3. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
- 4. Qualora la risposta del Comune fosse portata a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
- 5. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
- 6. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
- 7. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
- 8. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
- 9. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
- 10. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
- 11. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
- 12. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 3 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art. 14

(Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali)

L'attività di liquidazione (ove prevista) ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

In ossequio a tali criteri, se non palesemente in contrasto con la normativa vigente, l'attività di liquidazione (ove prevista) ed accertamento può essere preceduta da un avviso di sollecito di pagamento o di intimazione ad adempiere inviato al contribuente.

Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione, sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).

Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.

Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate tramite messo incaricato oppure a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

Sono ripetibili le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890 e s.m.i., quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative in materia di tributi comunali.

Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'attività di liquidazione (ove prevista) ed accertamento è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art. 15 (Sanzioni)

Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.

Relativamente alle sanzioni applicabili dal contribuente che utilizzi l'istituto del ravvedimento operoso quale definizione agevolata delle irregolarità commesse, si recepisce quanto disposto dall'art. 1 comma 20 lettera a) della Legge n. 220/2010:

FATTISPECIE	TERMINE TEMPORALE	SANZIONE	
Omesso	Entro 30 giorni dalla scadenza del versamento	3% (1/10 del 30%)	
<u>versamento</u>			
Omesso	Entro il termine per la dichiarazione (o entro 1 anno	3,75% (1/8 del 30%)	
versamento	dal termine del versamento)		
Omessa denuncia	Entro 90 giorni dal termine	10% (1/10 del	
		100%)	
Infedele denuncia	Entro 90 giorni dal termine	5% (1/10 del 50%)	
Infedele denuncia	Entro un anno	6,25% (1/8 del 50%)	

Si stabilisce inoltre che verrà automaticamente recepita qualsiasi ulteriore variazione delle sanzioni applicabili, contenuta in disposizioni legislative che abbiano ad oggetto le modalità di pagamento e di accertamento di tributi di competenza locale.

L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune, le sanzioni sono determinate ed irrogate direttamente dal soggetto gestore.

L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato tramite messo incaricato oppure a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16 (Interessi)

Sulle somme dovute a seguito di inadempimento (ad eccezione delle sanzioni), ovvero di dilazione di pagamento, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, maggiorato di 2 punti percentuali.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

La stessa misura di interessi ed il medesimo metodo di calcolo si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Le disposizioni di questo articolo si applicano, altresì, ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento, si applicano gli interessi legali nelle misure in vigore per il periodo oggetto di accertamento o di rimborso, maggiorate di 2 punti percentuali, secondo quanto disposto dal primo paragrafo del presente articolo.

Art. 17

(Compensazione applicabile ai tributi comunali)

L'istituto della compensazione tra crediti e debiti in relazione ai tributi comunali, viene così disciplinato:

- 1. I contribuenti possono compensare i propri eventuali crediti sui tributi comunali, con gli importi dovuti al Comune per il medesimo tributo con riferimento all'annualità in corso o a quelle successive.
- 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento, apposita istanza di compensazione (in luogo di un'istanza di rimborso), contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato per quel particolare tributo. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito, l'importo che si intende utilizzare per la compensazione, nonché l'annualità di quel particolare tributo su cui si intende effettuare la compensazione.
- 3. Ai fini della compensazione, ci deve essere assoluta coincidenza tra il soggetto debitore ed il soggetto creditore; non sono ammesse compensazioni di tributi dovuti con crediti vantati da familiari o parenti anche se appartenenti allo stesso nucleo familiare.
- 4. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
- 5. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente. Copia del provvedimento viene trasmessa agli uffici finanziari per le conseguenti sistemazioni contabili.

TITOLO IV AUTOTUTELA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 18

(Autotutela)

Il contribuente ha il diritto di proporre per iscritto un'istanza di autotutela al Comune in merito ad avvisi o atti inerenti l'attività di liquidazione (ove prevista) ed accertamento o di irrogazione di sanzioni.

La presentazione dell'istanza di autotutela non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa, sulla sospensione dell'esecutività dell'atto, nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

La competenza a gestire le procedure di autotutela spettano al funzionario responsabile del tributo o dell'entrata cui l'istanza si riferisce.

In ogni caso, anche in mancanza di un'istanza specifica, il funzionario responsabile al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, deve procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il funzionario responsabile deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

E' rimborsabile quanto pagato dal contribuente (ed effettivamente incassato dal Comune), in conseguenza di un avviso o atto successivamente annullato nell'esercizio proprio di autotutela. Sulle somme rimborsate sono corrisposti gli interessi di cui al precedente articolo 16 del presente regolamento.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 19

(Contenzioso tributario)

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al dirigente dell'ufficio tributi, ovvero in mancanza di tale figura dirigenziale, al titolare della posizione organizzativa cui è collocato detto ufficio.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

TITOLO V

RISCOSSIONE - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO RIMBORSI - LIMITI DI ESENZIONE

Art. 20

(Riscossione)

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione. Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune (in economia), la riscossione delle entrate tributarie (sia spontanea che coattiva) è effettuata dal soggetto gestore con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali e, in base a convenzione, potranno essergli affidate tutte le altre entrate del Comune, comprese quelle derivanti dalle sanzioni amministrative. Al soggetto gestore, a seguito di apposita convenzione con il Comune, potrà essere affidata anche la riscossione sia spontanea che coattiva delle entrate patrimoniali quali, al solo fine esemplificativo, le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, affitti, canoni, rette scolastiche, ecc.

Art. 21

(Sospensione o differimento del versamento)

Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti (anche singoli soggetti) interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni adeguatamente motivate.

Nella citata deliberazione verranno fissati i nuovi termini di versamento e verranno individuate le fattispecie (ovvero i soggetti) interessati a detti differimenti.

La Giunta comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini ordinari per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

Art. 22

(Dilazione delle somme dovute per attività di liquidazione e/o di accertamento)

Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, con propria determinazione, può disporre, previa motivata e documentata richiesta di rateazione dell'interessato, il pagamento delle somme complessivamente dovute al Comune a seguito di attività di liquidazione (ove prevista) e/o di accertamento per le annualità pregresse - comprensive o costituite solamente da eventuali interessi o sanzioni nel loro intero o ridotto ammontare - in rate mensili di pari importo (fino ad un massimo di 20) con scadenza l'ultimo giorno del mese e maggiorate degli interessi previsti al precedente articolo 16, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito: D:

Reddito complessivo lordo dell'intero nucleo familiare relativo all'anno precedente alla notifica della richiesta di pagamento: R;

Rapporto D/R*100 = % che determina il numero massimo di rate mensili concedibili all'interessato:

- Per debiti inferiori al 5% del reddito complessivo lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento: massimo 5 rate;
- Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito complessivo lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento: massimo 10 rate;
- Per debiti superiori al 10% del reddito complessivo lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso de l qua le è notificata la richiesta di pagamento: massimo 20 rate;

Ai fini della concessione della dilazione del pagamento del debito derivante da attività di liquidazione (ove prevista) e/o di accertamento, si adotta la seguente disciplina:

- a) Il contribuente, entro 60 giorni dalla notifica degli avvisi di liquidazione (ove prevista) e/o di accertamento, presenta motivata e documentata istanza di rateazione al funzionario responsabile dell'entrata in oggetto.
- b) Il contribuente, in allegato all'istanza di rateazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.
- c) Il contribuente, nell'istanza di rateazione deve inoltre dichiarare espressamente che con la presentazione della medesima:
 - aderisce in ogni sua parte e per ogni conseguente effetto all'avviso di liquidazione e/o di accertamento predisposto dal Comune;
 - rinuncia alla proposizione di qualsivoglia ricorso avverso l'avviso di liquidazione e/o di
 accertamento predisposto dal Comune ovvero avverso qualsiasi effetto da esso derivante
 (ivi compreso il ricorso contro la rendita definitiva da proporsi nei confronti
 dell'Agenzia del Territorio nei casi previsti dalla legge);
 - si obbliga al pagamento rateizzato di tutte le somme dovute, maggiorate degli interessi previsti per la dilazione di pagamento, così come indicati all'articolo 16 del presente regolamento, e senza rimborso dell'eventuale indebito versato in caso di volontaria estinzione anticipata del debito rateizzato.
- d) Il funzionario responsabile dell'entrata, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, con propria determinazione, ove ne ricorrano i presupposti, predispone la rateazione del debito secondo lo schema più sopra evidenziato. Ai fini della concessione della rateazione, il funzionario responsabile ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente. Al contribuente viene notificato, tramite messo comunale o a mezzo posta con

- raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto di rateazione che esporrà tutte le rate con i relativi importi e scadenze.
- e) Su ciascuna rata dell'importo dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura prevista al successivo articolo 16, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal 61° giorno dalla data di notifica fino alla data di scadenza della singola rata di riferimento. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese di riferimento. La prima rata ha scadenza il primo mese solare successivo alla data di notifica al contribuente dell'atto di concessione della rateazione.
- f) Per le somme di ammontare superiore ad € 2.000,00 (duemila/00), la concessione della rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria od assicurativa, pari all'importo da rateizzare.
- g) Il versamento del debito rateizzato avverrà con le stesse modalità (destinatario, conto corrente e modello di bollettino postale o altro) previste in precedenza per le somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione (ove prevista) e/o di accertamento.
- h) Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decadrà dal beneficio accordatogli e dovrà provvedere al pagamento del debito residuo totale in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso contrario si procederà alla riscossione coattiva dell'intero debito residuo, in un'unica soluzione, maggiorato dell'importo delle sanzioni residue per il loro importo totale (cioè senza applicazione dell'eventuale riduzione ad ½) e degli interessi maturati e maturandi.
 - In caso di riscossione coattiva a mezzo ruolo si rimanda alle procedure di dilazione del pagamento previste dalle leggi in materia.
- i) La richiesta e la concessione della dilazione di pagamento al contribuente che ne fa istanza, non ha comunque alcun effetto sospensivo sulla decorrenza e prescrizione dei termini connessi agli avvisi di liquidazione (ove prevista) e/o di accertamento, quali: l'esecutività degli avvisi i termini per la proposizione dei ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale la definizione agevolata delle sanzioni (c.d. riduzione ad ¼) il termine per la definitività degli avvisi stessi.
- j) Anche dopo la concessione della dilazione di pagamento, il contribuente può sempre procedere volontariamente all'estinzione anticipata (anche in un'unica soluzione) del proprio debito residuo (senza pretesa di rimborso dell'eventuale indebito versato ovvero del ricalcolo attualizzato delle somme ancora dovute).
- k) In caso di decesso del contribuente dopo la concessione della dilazione di pagamento, il debito rateizzato residuo, resta a carico degli eredi i quali eseguiranno i versamenti alle scadenze prestabilite (ovvero con possibile sospensione e posticipazione di 6 (sei) mesi dei versamenti rateizzati, senza alcun ulteriore aggravio economico, a decorrere dalla rata avente scadenza nel mese solare nel quale è avvenuto il decesso) indicando come esecutore "Eredi di" ed il codice fiscale del de cuius.
- E' ammissibile la richiesta degli eredi di rettifica in diminuzione delle somme ancora da versare in relazione agli importi residui delle sanzioni. In ogni caso, comunque, non è ammessa da parte degli eredi o di chiunque altro abbia provveduto al versamento del debito rateizzato, alcuna pretesa di rimborso dell'eventuale indebito versato, ovvero il ricalcolo attualizzato delle somme ancora dovute.

Art. 23 (Rimborsi)

Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente ovvero d'ufficio, se direttamente riscontrato. In quest'ultimo caso, il responsabile del servizio, prima di procedere materialmente al rimborso delle somme non dovute, può richiedere al contribuente chiarimenti in merito alla propria effettiva posizione impositiva.

La richiesta di rimborso prodotta dal contribuente deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento; la medesima istanza deve, inoltre, essere presentata con le modalità ed entro i termini di decadenza previsti dalle norme di legge o regolamento.

In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

In caso di rimborso degli importi versati e non dovuti, sulle rispettive somme si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, maggiorato di 2 punti percentuali.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 24

(Importi minimi per le attività di accertamento di rimborso e di versamento delle entrate tributarie)

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione, nonché degli oneri di riscossione, anche coattiva, non si fa luogo ad accertamento delle entrate tributarie, ovvero alla loro riscossione coattiva, qualora l'ammontare totale dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, singolarmente per ciascuna entrata e per ciascuna annualità, non superi l'importo arrotondato di € 16,00 (sedici/00).

Detto importo minimo:

- non è comunque da intendersi come franchigia;
- non si applica ai corrispettivi per servizi resi dall'Ente a pagamento;
- non si applica se il credito deriva da violazioni ripetute per almeno un biennio degli obblighi di versamento del medesimo tributo;
- non si applica in caso di recidività nelle violazioni agli obblighi di versamento osservate nel quinquennio;

Le disposizioni precedenti non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.

In considerazione delle attività istruttorie e delle spese di procedura per i rimborsi che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare, non si fa luogo al rimborso delle entrate tributarie, qualora l'ammontare richiesto, con esclusione di eventuali interessi, singolarmente per ciascuna entrata e per ciascuna annualità, non superi l'importo arrotondato di € 12,00 (dodici/00).

Detto importo minimo:

- Non è comunque da intendersi come franchigia;
- Non si applica ai corrispettivi per servizi resi dall'Ente a pagamento;
- Non si applica nei casi in cui la richiesta di rimborso, per la medesima motivazione e per il medesimo tributo, riguarda almeno un triennio e la somma complessivamente ammessa a rimborso supera € 35,00 (trentacinque/00), al netto di eventuali interessi;

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti del presente articolo, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva (in qualsiasi forma sia essa prevista), e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Se l'importo del provvedimento sanzionatorio o di rimborso supera il limite previsto dai commi precedenti del presente articolo, tenuto altresì conto delle rispettive prescrizioni, si fa luogo all'emissione del provvedimento di accertamento o di rimborso per l'intero ammontare.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai provvedimenti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento.

Per quanto riguarda gli importi minimi dei versamenti dei tributi locali, in autoliquidazione o nelle altre forme previste per ciascun tributo e, in ogni caso, per tutti i versamenti spontanei di somme a titolo di tributo locale, in assenza di specifica disposizione regolamentare adottata dal Comune per la gestione e l'applicazione del tributo, l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata tributaria; qualora queste norme non dispongano espressamente, il limite minimo è fissato in € 12,00 (dodici/00). Detto importo minimo non si applica, in ogni caso, ai corrispettivi o diritti per servizi resi dall'Ente a pagamento. Tale importo non è da ritenersi, comunque, una franchigia. Si precisa, altresì, che detto limite minimo non trova applicazione nei casi di versamento spontaneo a seguito di inadempimento, nell'ipotesi di fruizione dell'istituto del Ravvedimento Operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 (Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

Restano salve anche le norme degli altri regolamenti comunali, qualora integrative e non contrastanti con il presente regolamento.

Art. 26 (Incompatibilità)

Tutte le norme già comprese nei regolamenti tributari e delle singole entrate dell'Ente che fossero divenute incompatibili con le modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2007, n. 296 (Legge finanziaria 2007), con particolare riguardo alle modifiche intervenute in materia di accertamento, devono ritenersi abrogate con decorrenza 1° gennaio 2007.

Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

Qualsiasi disposizione del presente regolamento, che per effetto di attuali o successive leggi, divenisse incongruente o inapplicabile, deve ritenersi immediatamente abrogata e sostituita, ove possibile senza ulteriore necessità di adozione di norma regolamentare, dal contenuto della medesima norma di legge. Analogamente si intendono recepite e integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 27

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.